CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 90 Data 25/05/2023	**OGGETTO:** Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 TUSP – Anno 2021

L'anno duemilaventitre, il giorno venticinque, del mese di maggio alle ore 15:00 e successive, nella Sala dell' Amministrazione Provinciale di Catanzaro "Piazza Rossi", in seduta Urgente e in Prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ARCURI GIORGIO	CONSIGLIERE	x	BARBERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	x
BELCARO ANNUNZIATO	CONSIGLIERE	x	BOSCO GIANMICHELE	PRESIDENTE	x
BUCCOLIERI GREGORIO	CONSIGLIERE		CAPELLUPO VINCENZO	CONSIGLIERE	x
CAVIANO IGEA	CONSIGLIERE	x	CELIA FABIO	CONSIGLIERE	x
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE		CONCOLINO LEA	CONSIGLIERE	
CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE	x	COSTA GIOVANNI	CONSIGLIERE	x
COSTANZO MANUELA	VICE PRESIDENTE	x	COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	
DONATO VALERIO	CONSIGLIERE	x	FIORITA NICOLA	SINDACO	x
LAUDADIO MANUEL	CONSIGLIERE		LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	x
LOBELLO ALESSANDRA	CONSIGLIERE		LOSTUMBO ROSARIO	CONSIGLIERE	
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	x	PALAIA DANIELA	CONSIGLIERE	x
PARISI GIOVANNI	CONSIGLIERE	x	POLIMENI MARCO	CONSIGLIERE	
PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE		RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	x
SCARPINO FRANCESCO	CONSIGLIERE	x	SERGI DANILO	CONSIGLIERE	x
SERO RAFFAELE	CONSIGLIERE	x	SERRAINO TOMMASO	CONSIGLIERE	
TALERICO ANTONELLO	CONSIGLIERE	x	VERALDI STEFANO	CONSIGLIERE	x
VERRENGIA ANNA CHIARA	CONSIGLIERE				

PRESENTI N° 22 **ASSENTI N° 11**

Presiede il Presidente Gianmichele Bosco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 TUSP – Anno 2021

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate, TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione e/o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni che detengono partecipazioni in società ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare la sussistenza e/o la permanenza delle condizioni di detenibilità;

RICHIAMATO in particolare:
a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora ricorra, nell'analisi delle partecipazioni detenute dall'Ente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 TUSP in combinato disposto con l'art. 4 TUSP, anche una sola delle seguenti condizioni:

- che le partecipazioni non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, TUSP;
- che le partecipazioni non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP, sopra richiamato;
- che le partecipazioni non rispettino i parametri individuati dall'art. 20 c. 2 TUSP, di seguito elencati:
  a) partecipazioni societarie che non rientrino nell'ambito previsto dall'art. 4 TUSP;
  b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro a decorrere dal 2019 (*vedi art. 26, c. 12-quinquies TUSP*);
  e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo del TUSP (D.Lgs. n. 100/2017);
  f) partecipazioni che presentino necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  g) partecipazioni che presentino necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

ATTESO che le partecipazioni dirette detenute dal Comune di Catanzaro sono le seguenti:

1. Catanzaro Servizi S.p.A. partecipata al 100%;
2. Azienda per la Mobilità della Citta di Catanzaro S.p.A. (A.M.C. S.p.A.) partecipata al 100%;
3. Consorzio Mercato Agroalimentare Calabria Scrl (Comalca Scrl) partecipata al 19,66%
4. Società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (Sa.Cal. S.p.A.) partecipata al 3,24%;

CONSIDERATO che la Fondazione Politeama è stata inserita nel perimetro soggettivo della revisione ordinaria in quanto soggetto giuridico nei confronti del quale si applicano le previsioni contenute nel Regolamento per il controllo delle società partecipate adottato da questo Ente comunale, sia in quanto beneficia di contributi economici da parte del Comune di Catanzaro, sia in ossequio a quanto previsto nella deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo per il Lazio, nella deliberazione n. 47/2021. Tale deliberazione, richiamando il manuale operativo predisposto dal MEF, secondo cui nel censire le proprie partecipazioni non societarie gli enti territoriali devono indicare almeno gli organismi partecipati inseriti nell'elenco 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4, al D.lgs n. 118/2011, par. 3.1.), estende l'attività di razionalizzazione anche alle partecipazioni in altri organismi strumentali "*consorzi, fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici";*

VERIFICATO che il Comune di Catanzaro non detiene partecipazioni indirette per il tramite di società di cui disponga quote minoritarie, ma che siano però comunque soggette a controllo congiunto o analogo;

RIBADITA l'importanza di un attento ed effettivo monitoraggio delle partecipate "*indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della partecipazione, proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio dell'Ente, ricordando, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'Ente medesimo……rammentando che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione dei prescritti obblighi di vigilanza, di indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori" (*Corte dei Conti Piemonte n. 84/2021*);*

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 120 del 29.09.2017, concernente la revisione straordinaria delle società partecipate dall'Ente;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 05.06.2019, attinente alla revisione periodica delle società partecipate dall'Ente al 31/12/2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 07.05.2021, attinente alla revisione periodica delle società partecipate dall'Ente al 31/12/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 06 del 01.02.2022, attinente alla revisione periodica delle società partecipate dall'Ente al 31/12/2020;

DATO ATTO che tali deliberazioni non hanno previsto misure di razionalizzazione, stabilendo di mantenere inalterato l'assetto delle partecipazioni detenuto dal Comune di Catanzaro, salvo l'attuazione di specifiche misure;

RILEVATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

EVIDENZIATO che la ricognizione ex art. 20 TUSP è adempimento obbligatorio da adottare al 31 dicembre di ogni anno, anche nel caso in cui l'Ente locale non possieda alcuna partecipazione;

CONSIDERATO che:

- a partire dall'esercizio 2020 il Dipartimento del Tesoro ha previsto che l'acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ed il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti avvenga, esclusivamente, attraverso l'applicativo "*Partecipazioni*" del Portale Tesoro;
- l'apertura del portale avviene a far data dal mese di febbraio dell'anno successivo alla rilevazione consentendo l'inserimento dei dati informativi richiesti dal TUSP ed i consequenziali provvedimenti;
- prima di tale comunicazione da parte del Ministero non vi è possibilità di trasmettere alcuna documentazione utile ai fini stabiliti dalla norma. È pertanto, questo il momento temporale in cui le Amministrazioni possono procedere alle comunicazioni nell'ambito della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui ex art. 20 del TUSP;
- a far data dal 2020, il Consiglio Comunale ha adottato i provvedimenti di revisione periodica delle società partecipate per gli anni 2019 e 2020 rispettivamente con deliberazione n. 50 del 07.05.2021 (per le partecipazioni detenute nell'anno 2019) e con deliberazione n. 6 del 01.02.2022 (per le partecipazioni detenute nell'anno 2020);
- con riferimento al rilevamento in corso, il "portale Tesoro" è divenuto accessibile in data 07/02/2023 con termine finale al 26/05/2023;

VALUTATO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

PRECISATO che si è verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, ovvero il cd. vincolo di scopo ed il cd. vincolo di attività, rilevando altresì quali possibili iniziative possano essere messe in atto per dare concreta applicazione, dal punto di vista gestionale e di impatto societario, ai criteri di analisi offerti dal Legislatore;

CHIARITO che con l'espressione *"vincolo di scopo"* si intende che l'oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società debba essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; mentre con il termine "*vincolo di attività"* si fa riferimento alla riconducibilità dei servizi svolti dalle partecipate pubbliche agli ambiti alle stesse consentiti, ovvero quelli di cui al c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2020;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base delle linee guida predisposte congiuntamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica contraddistinta come documento A), allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ESAMINATE le singole partecipazioni detenute dall'Ente, così come meglio specificate nelle apposite schede, redatte su modello standard predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro, contenenti dati ed informazioni per ciascuna delle società, richiamati nell'allegato A) ed unitamente contraddistinte come documento B), anch'esse da intendersi parte integrante del presente provvedimento;

RISCONTRATO che per le società *in house* detenute dal Comune di Catanzaro la soluzione più efficace si rivela essere la seguente:

- **AMC S.p.A.:** mantenimento, stante il ruolo di rilievo nella gestione ed erogazione di un servizio essenziale e primario per il territorio;
- **Catanzaro Servizi S.p.A.:** mantenimento, in ragione del criterio di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e alle esigenze di interesse generale, ritenendo però necessaria l'adozione di specifiche misure che consentano di superare le criticità riscontrate, avviando una riorganizzazione societaria che preveda una gestione più razionale, efficiente e calibrata sulle effettive necessità da soddisfare;

PRESO ATTO che risulta altresì necessario attuare alcuni interventi per una più efficace gestione delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2021, come di seguito indicati e meglio esplicati nella relazione individuata quale all. A):

- **Comalca scrl**: considerato il valore nominale minimo delle quote societarie detenute dal Comune di Catanzaro ed il servizio svolto di interesse generale finalizzato allo sviluppo economico del territorio, sarebbe utile prevedere delle pattuizioni anche temporanee, oppure perfezionare uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, oppure proporre un adeguamento delle previsioni statutarie diretto a rafforzare l'efficacia degli strumenti di *governance*;
- **Sa.Cal. S.p.A.:** considerato il valore nominale assai ridotto delle quote societarie detenute dal Comune di Catanzaro ed il rilevante interesse pubblico generale, sarebbe più rispondente alle finalità istituzionali dell'Ente l'adozione di misure quali la predisposizione di patti parasociali o la previsione, negli atti societari, di un organo speciale, per esprimere la volontà unitaria dei soci pubblici;
- **Fondazione Politeama:** considerato il servizio di interesse generale svolto, finalizzato allo sviluppo economico, turistico, culturale e sociale del territorio, e, di conseguenza, proiettato al raggiungimento di obiettivi strategici dell'Ente, sarebbe ottimale prevedere una specifica regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione e la Fondazione, ad esempio individuando, in via preventiva, le spese che la Fondazione dovrà affrontare ed "impegnare" l'Ente per un importo che abbia il valore, monetario e sostanziale, di un "contributo", così come previsto statutariamente;

TENUTO CONTO che si dovranno avviare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni indicate in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

ACQUISITI il parere tecnico e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 153, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione dell'Ente allegato alla presente;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 TUSP – Anno 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. PAOLO MACRINA
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 11/05/2023

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 TUSP – Anno 2021

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 11/05/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 22980

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale che, prima di passare la parola al Sindaco Fiorita per relazionare la pratica in oggetto, dà lettura della comunicazione di assenza pervenuta all'Ufficio di Presidenza da parte del Consigliere Alessandra Lobello;

ULTIMATA la relazione del Sindaco, il Presidente Gianmichele Bosco apre la discussione ed invita i Consiglieri a prendere la parola;

DATO ATTO che entrano in aula i Consiglieri Costanzo S., Buccolieri, Procopi, Verrengia, Lostumbo, Serraino, Laudadio, Concolino, Polimeni;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Parisi, Talerico, Costanzo S., Donato, Polimeni, Verrengia, Concolino, Veraldi, Costa, Celia, Riccio, Capellupo, Belcaro, Buccolieri, Palaia

UDITA la replica del Sindaco Fiorita sugli interventi dei Consiglieri;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Costanzo S., Donato, Veraldi, Celia, Corsi, Parisi;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Gianmichele Bosco che prima di porre in votazione l'argomento in trattazione nomina scrutatori i Consiglieri Capellupo, Procopi, Scarpino;

UDITI gli interventi, per dichiarazione di voto, dei Consiglieri Caviano, Costanzo S., Donato, Riccio;

DATO ATTO che, prima della votazione, escono dall'aula i Consiglieri Belcaro, Corsi, Costanzo M., Levato, Lostumbo, Polimeni, Serò, Talerico e Verrengia;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 22 **VOTANTI N. 22** **ASTENUTI N. 0**

Voti favorevoli: n. 22 (Arcuri, Barberio, Bosco, Buccolieri, Capellupo, Caviano, Celia, Concolino, Costa, Costanzo S., Donato, Fiorita, Laudadio, Mancuso, Palaia, Parisi, Procopi, Riccio, Scarpino, Sergi, Serraino, Veraldi);

Voti Contrari: n. =====;

Astenuti: n. =====;

VISTO l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Catanzaro ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, come dettagliate nell'allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto del contenuto della relazione tecnica di cui all'allegato A);

4. di mantenere, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A), le seguenti partecipazioni dirette:

- Mantenimento della Società **AMC S.p.A**, stante il ruolo di rilievo nella gestione ed erogazione di un servizio essenziale e primario per il territorio;

- Mantenimento della **Catanzaro Servizi S.p.A.,** in ragione del criterio di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed alle esigenze di interesse generale, ritenendo però necessaria l'adozione di specifiche misure che consentano di superare le criticità riscontrate, avviando una riorganizzazione societaria che preveda una gestione più razionale, efficiente e calibrata sulle effettive necessità da soddisfare;

5. di approvare gli interventi di seguito specificati richiamando integralmente le motivazioni espresse in premessa al presente atto e negli allegati A) e B) alla presente deliberazione:

- **Comalca scrl**: Mantenimento, considerato il servizio svolto di interesse generale per lo sviluppo economico del territorio, ritenendo, comunque, utile prevedere delle pattuizioni anche temporanee, oppure perfezionare uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, oppure proporre un adeguamento delle previsioni statutarie diretto a rafforzare l'efficacia degli strumenti di governance;
- **Sa.Cal. S.p.A.:** Mantenimento, considerato il rilevante interesse pubblico generale, ritenendo, comunque, più rispondente alle finalità istituzionali dell'Ente l'adozione di apposite misure quali la predisposizione di patti parasociali o la previsione, negli atti societari, di un organo speciale, per esprimere la volontà unitaria dei soci pubblici;
- **Fondazione Politeama:**Mantenimento, considerato il servizio di interesse generale svolto, finalizzato allo sviluppo economico, turistico, culturale e sociale del territorio, e, di conseguenza, proiettato al raggiungimento di obiettivi strategici per l'Ente, ritenendo, comunque, ottimale prevedere una specifica regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione e la Fondazione, ad esempio individuando, in via preventiva, le spese che la Fondazione dovrà affrontare ed "impegnare" l'Ente per un importo che abbia il valore, monetario e sostanziale, di un "contributo", così come previsto statutariamente;

6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società e/o Organismi partecipati dal Comune di Catanzaro individuati nell'Allegato A) ed a tutti i dirigenti comunali;

7. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P., la presente deliberazione alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo messo a disposizione degli enti;

8. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Letto e Approvato

Presidente
Sig. Gianmichele Bosco
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Segretario
Dott.ssa Sica Vincenzina
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Relazione tecnica a supporto della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2021 (art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175).

1. PREMESSA

1.1.QUADRO NORMATIVO

1.2.LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CATANZARO

2. ANALISI ASSETTO SOCIETA' PARTECIPATE

2.1. AMC S.P.A.

2.2. CATANZARO SERVIZI AMC S.P.A.

2.3. COMALCA SCRL

2.4. SOCIETA' AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A.

2.5. FONDAZIONE POLITEAMA

1. PREMESSA

L'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti normativi, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Gli adempimenti sopra richiamati si sostanziano nella ricognizione periodica delle caratteristiche delle società partecipate, nella predisposizione di una relazione tecnica afferente i criteri attraverso cui si procede ad effettuare la ricognizione e nella redazione del piano di razionalizzazione periodica contenente le eventuali misure, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione che l'ente socio si propone di adottare per ricondurre le partecipate entro le condizioni ammesse dal Legislatore.

La normativa dispone di effettuare la ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette. Pertanto, il perimetro degli organismi che sarà oggetto di analisi, nella stesura della

presente relazione, sarà delineato in conformità a quelle specifiche indicazioni desumibili dalle definizioni che seguono:

- con il termine partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- con il termine partecipazione indiretta, si intende "*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*". Sulla base di tale ultima definizione normativa, appare necessario esplicitare quali siano le caratteristiche del soggetto tramite che consente di detenere partecipazioni indirette, ovvero delle "società controllate". In tal senso, la lett. m) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 considera società a controllo pubblico "*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*". La definizione lessicale si completa con il richiamo alla lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come "*la situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*".

La ricognizione pertanto interesserà anche le partecipazioni indirette detenute per il tramite di società su cui l'amministrazione pubblica, ancorché non detenga la maggioranza del capitale, eserciti però il controllo analogo congiunto unitamente ad altre amministrazioni pubbliche, secondo il modello dell'*in house providing*.

L'analisi afferisce alle partecipate detenute al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in cui viene elaborata (nel caso di specie, per l'anno 2022 la ricognizione si riferirà alle società partecipate dall'ente comunale al 31.12.2021).

La relazione si articolerà in una premessa finalizzata ad un inquadramento metodologico e normativo, in una parte generale relativa alle singole Società che sarà integrata da dati societari, acquisiti dalle schede tecniche di supporto, che formano parte integrale e sostanziale della relazione stessa, che risulteranno essere utili ad offrire un quadro dettagliato delle informazioni relative alle partecipate, in quanto esplicative dell'andamento socio-economico delle Società interessate.

Si precisa che le predette schede sono modelli standard predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'elaborazione dell'assetto complessivo delle partecipazioni pone l'obiettivo di ricostruire, in modo sistematico, la situazione delle società fornendo elementi di natura tecnica e/o dati di carattere economico-patrimoniali che possano essere funzionali ad una disamina puntuale delle criticità delle società partecipate dall'Ente, propedeutica alla valutazione degli eventuali adempimenti da attuare in un processo di razionalizzazione.

1.1 QUADRO NORMATIVO

Il Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP) disciplina la costituzione di società, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni societarie dirette o indirette da parte di pubbliche amministrazioni prescrivendo precise condizioni di ammissibilità delle stesse.

Dopo l'entrata in vigore del TUSP e dell'attuazione, nel corso dell'anno 2017, del piano di "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*" di cui all'articolo 24 dello stesso testo normativo, gli enti locali si sono trovati, a partire dall'anno 2018, di fronte ad un nuovo adempimento statuito dall'art. 20 TUSP che, a differenza di quelli proposti in passato, non presentava più un carattere di occasionalità ma, al contrario, richiedeva un regime di sistematica ricognizione e di preciso assetto delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, che si sostanzia nell'obbligo, in capo a quest'ultime, di adottare, con cadenza annuale, una serie di atti volti alla razionalizzazione di tali partecipazioni, per come evincibile dall'inciso "*che le amministrazioni pubbliche provvedano periodicamente*".

L'iter procedimentale descritto dalla disposizione legislativa prende le mosse dall'adozione di un provvedimento, dal carattere sostanzialmente ricognitivo, di analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute dal soggetto pubblico (sia dirette sia indirette) in modo da accertare, in via preliminare, la sussistenza e/o il permanere dei requisiti previsti dal Legislatore e, conseguentemente, al verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge, adottare un piano di riassetto, che dovrà essere poi trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

Il comma 3 dell'art. 20 TUSP prevede che tale piano di ricognizione venga adottato entro il 31 dicembre di ogni anno. Peraltro, la mancata adozione dei piani di razionalizzazione

annuale da parte degli enti locali è sanzionata dal comma 7 dell'art. 20 TUSP mediante applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000 (oltre alla quantificazione del danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile), comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti.

L'evoluzione caratterizzante il processo di razionalizzazione che, da meccanismo straordinario, si trasforma in una verifica a carattere periodico dà dimostrazione della necessità, fortemente sottolineata dal Legislatore nella stesura della norma e rafforzata anche attraverso la previsione di meccanismi sanzionatori, di dare una continuità agli interventi di ricognizione periodica, richiedendo agli enti una ponderata e costante riflessione in ordine alle decisioni da adottare rispetto alla loro partecipazione in società e/o organismi.

Sul punto si riporta il monito della Corte dei Conti Piemonte n. 84/2021 sull'importanza di un attento ed effettivo monitoraggio delle partecipate "*indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della partecipazione, proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e conseguenti ricadute negative sul bilancio dell'Ente, ricordando, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'Ente medesimo……rammentando che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione dei prescritti obblighi di vigilanza, di indirizzo e di controllo, unitamente al perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori*".Sempre in merito alla procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, appare utile offrire ulteriori approfondimenti.

Dal 2020 il Dipartimento del Tesoro, per le Amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti tenuti all'adempimento, ha previsto che l'acquisizione dei Provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ed il Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti deve avvenire, esclusivamente, attraverso l'applicativo "*Partecipazioni*" del Portale Tesoro.

L'apertura del portale avviene a far data dal mese di febbraio dell'anno successivo alla rilevazione consentendo l'inserimento dei dati informativi richiesti dal TUSP ed i consequenziali provvedimenti.

Prima di tale comunicazione da parte del Ministero non vi è possibilità di trasmettere alcuna documentazione utile ai fini stabiliti dalla norma.

È pertanto, questo il momento temporale in cui le Amministrazioni possono procedere alle consuete comunicazioni nell'ambito della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui ex art. 20 del TUSP.

Si rappresenta che, a far data dal 2020, il Consiglio Comunale ha adottato i provvedimenti di revisione periodica delle società partecipate per gli anni 2019 e 2020 rispettivamente con deliberazione n. 50 del 07.05.2021 (per le partecipazioni detenute nell'anno 2019) e con deliberazione n. 6 del 01.02.2022 (per le partecipazioni detenute nell'anno 2020).

Con riferimento al rilevamento in corso, il "portale Tesoro" è divenuto accessibile in data 07/02/2023 con termine finale al 26/05/2023.

Fatta tale breve ma necessaria digressione si riporta l'attenzione sul fatto che l'obiettivo generale della procedura di revisione ordinaria si rintraccia nel comma 2 dell'art. 1 del D.lgs. n. 175/2016 con cui vengono prefissate le seguenti priorità strategiche:

- efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche;
- tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tale assunto è rinvenibile nella codificazione dell'art. 20, comma 2, del TUSP, nel quale vengono individuati i criteri che giustificano la legittima costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisizione e/o il mantenimento delle partecipazioni societarie pubbliche dirette e indirette, ovvero, l'adozione di processi di razionalizzazione (*cessione/liquidazione; aggregazione; contenimento dei costi; fusione/incorporazione*).

Al fine di esplicitare, in modo lineare e completo, il contenuto dei criteri valutativi sanciti nel summenzionato articolo di legge, si procederà raggruppandoli in quattro macroaggregati:

A. Attinenza istituzionale e oggetto sociale: tale macro aggregato, include i criteri definiti dall'art. 4, commi 1, 2, richiamato alla lettera a) dell'art. 20, comma 2, del TUSP;

B. Dati di bilancio per la verifica del TUSP: i criteri valutativi sono così denominati giacché si rintracciano direttamente nel bilancio definito dall'art. 2423 c.c. Tale macro aggregato, include i seguenti sottoinsiemi (individuati alle lettere "b"; "d"; "e" dell'art. 20, comma 2, del TUSP):

a) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

b) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.*

Appare doveroso un chiarimento riferito al termine "*fatturato medio*" utilizzato dal Legislatore: la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Abruzzo n. 25/2018 ha evidenziato che "*l'esegesi del MEF appare maggiormente persuasiva, per cui deve intendersi quale sommatoria delle seguenti voci del C.E.*-conto economico-*: "Voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e Voce A5) "Altri ricavi e proventi" con esclusione dei contributi in conto esercizio"*. L'intento del Legislatore è infatti quello di ridurre/eliminare le società prive di una dimensione economica minima in termini di ricavi autonomamente prodotti dall'attività caratteristica, non potendosi pertanto attribuire valenza a quelle componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività di impresa "tipica", in quanto, trattandosi di somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri, la supportano dall'esterno.

c) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

C. Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (lettera "f" dell'art. 20, comma 2, del TUSP).

Si rappresenta che il concetto di 'costi di funzionamento' non risult univoco, giacché non esiste una definizione normativa né il Legislatore ha proposto alcun indicatore di riferimento per identificare tale categoria e nemmeno la "prassi" ha sopperito a tale lacuna. Si ritiene, tuttavia, di poterla individuare nell'insieme complessivo delle spese che le società sostengono per esistere e funzionare ordinariamente e, in particolare, in base alle disposizioni dell'art. 2425 del Codice Civile, al totale dei "costi della

produzione" – voce "B"- del "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "oneri diversi di gestione" essendo, quest'ultima, una voce comprensiva, a partire dal 2016, anche dei costi straordinari.

Pertanto, ai fini dell'attività di valutazione, si è impiegato il parametro per il quale l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" sul "valore della produzione" non deve superare l'analoga incidenza media aritmetica percentuale delle medesime "spese" degli ultimi cinque bilanci di esercizio precedenti.

D. Analogia o similarità delle attività / Aggregazione (rispettivamente lettera "c" e, lettera "g" dell'art. 20, comma 2, del TUSP).

****

La presente relazione verrà condotta, dunque, attraverso i citati criteri valutativi che guideranno l'analisi delle singole partecipazioni detenute dal Comune di Catanzaro.

1.2. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

L'art 80 comma 2 dello Statuto del Comune di Catanzaro, rubricato "*Forme di gestione dei servizi pubblici*", prevede che "*Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune*" . L'ambito soggettivo della ricognizione afferisce quindi a quelle società e/o organismi in cui il Comune di Catanzaro deteneva una partecipazione diretta alla data del 31.12.2021, anche di ridotta entità, nonché alle partecipazioni indirette detenute per il tramite di società a controllo pubblico o di società in house providing.

Di seguito una tabella riepilogativa delle società partecipate direttamente dal Comune di Catanzaro, delle relative quote da quest'ultimo possedute e della natura del soggetto giuridico.

Denominazione Società Partecipata	Quota e tipo di partecipazione	Partecipazione di controllo	Società in House
AMC S.p.A	100% diretta	-	SI
Catanzaro Servizi S.p.A.	100% diretta	-	SI

Società Aeroportuale Calabrese S.p.A	3,24% diretta	NO	-
Consorzio Mercato Agroalimentare scrl	19,66% diretta	NO	-

Nel prospetto, qui rappresentato in forma riassuntiva, non è inserita la Fondazione Politeama, stante la tipicità della sua natura giuridica, che però, per completezza di analisi, sarà oggetto di trattazione nel prosieguo, sia in quanto soggetto giuridico nei confronti del quale si applicano le previsioni contenute nel Regolamento per il controllo delle società partecipate adottato da questo Ente comunale sia in quanto beneficiaria di contributi economici da parte del Comune di Catanzaro sia ancora in ossequio a quanto previsto nella deliberazione della Corte dei Conti, sez. Regionale di controllo per il Lazio, nella deliberazione n. 47/2021.

Tale deliberazione - richiamando il manuale operativo predisposto dal MEF, secondo cui, nel censire le proprie partecipazioni non societarie, gli enti territoriali devono indicare almeno gli organismi partecipati inseriti nell'elenco 1 (Gruppo Amministrazione Pubblica) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4, al D.lgs. n. 118/2011, par. 3.1.) - contiene una raccomandazione innovativa rispetto alla prassi consolidatasi negli ultimi anni in quanto estende l'attività di razionalizzazione anche alle partecipazioni in altri organismi strumentali *"consorzi, le fondazioni, aziende speciali, associazioni, istituzioni, enti pubblici economici e non economici"*.

Dalla visione del quadro sinottico emerge la non sussistenza di partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di controllate, né di società *in house providing* soggette a controllo analogo congiunto.

2. ANALISI ASSETTO SOCIETA' PARTECIPATE

Da un punto di vista metodologico, dalla visione delle schede allegate si possono prontamente desumere tutte quelle informazioni che risulteranno utili sia a verificare l'inerenza della partecipazione rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in relazione allo svolgimento, da parte delle stesse Società, di una delle attività indicate

dall'articolo 4 TUSP, sia ad accertare se siano rispettati quei criteri, richiesti normativamente, che legittimino il mantenimento della partecipazione.

Pertanto, si procederà passando in rassegna ciascuno degli Organismi partecipati dal Comune di Catanzaro al fine di fornire una valutazione d'insieme, delineando il campo di azione dell'Ente e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, ovvero il cd. vincolo di scopo ed il cd. vincolo di attività, rilevando altresì quali possibili iniziative possano essere messe in atto per dare concreta applicazione, dal punto di vista gestionale e di impatto societario, ai criteri di analisi offerti dal Legislatore.

Per chiarezza espositiva si precisa che con l'espressione *"vincolo di scopo"* si intende che l'oggetto delle attività di produzione di beni e servizi da parte delle società debba essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente; mentre con il termine *"vincolo di attività"* si fa riferimento alla riconducibilità dei servizi svolti dalle partecipate pubbliche agli ambiti alle stesse consentiti, ovvero quelli di cui al c. 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2020.

È rilevante evidenziare come il contenuto della presente relazione rispecchierà, per grandi linee, quanto è stato esposto nella precedente relazione relativa alla revisione delle partecipazioni (anno 2020), ciò in quanto la situazione generale delle società partecipate dall'Ente alla data del 21.12.2021 non si discosta da quanto illustrato nella relazione allegata al deliberato consiliare n. 6 del 01.02.2022, le cui parti salienti, afferenti le decisioni da assumere rispetto ciascuna delle società partecipate, sono state condivise dal Consiglio Comunale.

Occorre però fare una precisazione, non di scarso rilievo, soprattutto dal punto di vista della valutazione circa l'opportunità e la convenienza dell'attuazione di un deliberato.

Infatti si rappresenta come la deliberazione del Consiglio Comunale sia stata assunta in data 01.02.2022, laddove nel successivo mese di giugno si sono tenute le elezioni amministrative per la nomina del Sindaco e del Consiglio Comunale, che ha portato ad un mutamento degli assetti istituzionali e politici, rispetto alla precedente legislatura comunale, per cui appariva quasi doveroso, stante il ridotto lasso di tempo trascorso tra l'adozione dell'atto consiliare e l'insediamento del nuovo Consiglio, verificare, in un quadro di doverosa collaborazione istituzionale, se le indicazioni formulate dalla pregressa Consiliatura che si intendevano realizzare attraverso la partecipazione societaria nonché la

valenza delle misure da attuare rispetto agli obiettivi, strategici e funzionali, trovino o meno conferma nell'attuale Consiliatura.

2.1. A.M.C. S.p.A.

Sotto il profilo giuridico si rileva come la A.M.C. S.p.A. sia una società in house interamente partecipata dall'Ente che detiene il 100% delle quote.

L'Ente ha proceduto all'iscrizione nell'Elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, come previsto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016.

Tale introduzione richiede una breve digressione relativa alla posizione della società nell'ambito sociale, economico ed ambientale di riferimento, per cui giova rilevare come, seppure in un contesto difficile per il Paese, caratterizzato da una situazione generale dell'economia che non ha evidenziato significative variazioni di segno positivo nel corso del 2021 a causa del perdurare della crisi pandemica, l'A.M.C. S.p.A. abbia comunque riportato un aumento del fatturato rispetto all'esercizio precedente.

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett. a) D.lgs. 175/2016 in quanto espleta un servizio di interesse generale;, peraltro si tratta di un'attività strettamente necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali.

Ai fini di una corretta disamina occorre rimandare alle funzioni amministrative fondamentali attribuite all'ente e contenute nell'art. 14, comma 27 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 tra cui vi rientra, alla lett. b), la voce "*organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale*", con specifico richiamo ai "*servizi di trasporto pubblico comunale*"

Inoltre, poiché l'art. 112 D.lgs. n. 267/2000 definisce come "*servizi pubblici locali*" quelli aventi "*per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*", è evidente come i requisiti necessari per qualificare i servizi di interesse generale afferiscono al criterio di inerenza territoriale e al precipuo fine del perseguimento degli interessi della comunità amministrata, per cui ne discende, quale logico corollario, il principio in base al quale spetta esclusivamente all'Ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, stabilire le politiche necessarie per soddisfarle.

La società, infatti, eroga il servizio di trasporto terrestre di passeggeri in area urbana e suburbana del territorio provinciale; gestisce le attività e i servizi complementari alla mobilità, con particolare riferimento ai servizi di gestione delle strisce blu, della funicolare e dei seguenti parcheggi a pagamento: Musofalo, Argento, Bellavista e Pugliese.

Servizi che rappresentano il *core business* della società e che sono gestiti sulla base di accordi contrattuali e di singoli disciplinari economico-tecnici che definiscono le caratteristiche economiche e quali-quantitative dei servizi affidati nonché degli investimenti da effettuarsi.

L'attività della società è improntata alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, dei servizi affidati, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del TUSP. L'Ente definisce indirizzi e obiettivi strategici e valuta la coerenza degli stessi con le azioni messe in campo dalla società in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto societario e dal Regolamento sul sistema dei controlli interni adottato dall'Ente.

Peraltro, tali attività, essendo svolte in favore di una platea indifferenziata di utenti, costituiscono un'attività di pubblico servizio assunto dalla pubblica amministrazione, che, considerata peraltro la specificità, la morfologia e l'estensione del territorio di Catanzaro, fa sì che lo spostamento con i mezzi pubblici e/o la possibilità di fruire di parcheggi rappresenti un'imprescindibile esigenza per la mobilità della cittadinanza.

In merito alla sosta, occorre considerare che il Comune di Catanzaro gestisce la sosta regolamentata a tariffa nel territorio comunale, il cui gettito assicura entrate rilevanti, e che la domanda di parcheggio è influenzata in maniera determinante dall'offerta complessiva di parcheggi nel territorio comunale.

Per cui, in una mera ottica di potenziamento della società e di un auspicabile indice di efficienza più alto, si suggerisce una miglior valorizzazione dei parcheggi gestiti dalla Società nell'interesse dell'Ente intraprendendo iniziative quali, ad esempio, l'ampliamento degli orari di apertura del parcheggio in occasione di eventi/manifestazioni pubbliche; l'implementazione delle linee di trasporto pubblico urbano mediante utilizzo di bus navetta e mezzi a basso impatto ambientale, al fine di agevolare i collegamenti tra il parcheggio scambiatore e il centro cittadino; l'incremento dell'attrattività del servizio di trasporto pubblico e il miglioramento della qualità del servizio. Al riguardo, sarebbe auspicabile

l'adozione di specifiche misure volte ad ampliare e ottimizzare la rete di trasporto pubblico per esempio riprogettando l'assetto della rete, aumentando la frequenza e le ore di servizio, introducendo un trasporto a richiesta ovvero un servizio di trasporto pubblico che funzioni esclusivamente su richiesta, ammodernando le infrastrutture (in particolare negli interscambi intermodali) e rendendo più confortevole l'intero viaggio sui mezzi di trasporto pubblico installando (per esempio) servizi di attesa di alta qualità (sedili, ripari, servizi di cortesia come l'indicazione dei tempi di attesa per il prossimo bus e/o coincidenze nelle principali fermate), una diversificazione dei mezzi per abbassare i tassi di inquinamento, rafforzando la propria flotta "green".

In merito alla sussistenza delle condizioni richiamate nell'art. 20, c. 2, D.lgs. 175/2016 si rileva che:

a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 TUSP per quanto sopra esposto;

b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori (la governance societaria è affidata ad un Amministratore Unico per cui il rapporto è di n. 175 dipendenti> n. 1 Amministratore);

c. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. ha avuto un fatturato medio nel triennio precedente come di seguito riportato:

- 2020 € 10.156.52;
- 2019 € 11.185.819;
- 2018 € 10.751.344;

mentre il fatturato medio nel 2021 è pari ad € 10.912.432, quindi sempre superiore ad un milione di euro;

e. gestisce un servizio di interesse generale per cui non rileverebbe il dato delle perdite ai fini dell'applicabilità dei criteri di razionalizzazione, ma appare comunque opportuno evidenziare che negli ultimi 5 esercizi precedenti ha riportato un solo risultato negativo, nel 2017;

f. non si ravvisa la necessità di contenere i costi di funzionamento sebbene si sia riscontrato per l'anno 2021, sulla base del metodo indicato in premessa, un valore di poco superiore alla media aritmetica percentuale rispetto agli ultimi 5 anni precedenti (0,93% > 0,92%);

g. non vi sono necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP, in relazione alle caratteristiche delle altre Società ed alla non sussistenza di affinità operative tra le stesse.

I suggerimenti ora offerti rivestono la precipua valenza di *input* per un miglioramento gestionale dell'AMC, così da innalzare il livello di efficacia ed efficienza dei servizi affidati, sebbene non vi sia evidenza di provvedimenti di razionalizzazione. Su tali presupposti, si ritiene dunque ancora strategica la partecipazione del Comune di Catanzaro nella società AMC, stante il ruolo di rilievo nella gestione ed erogazione di un servizio essenziale e primario per il territorio, per cui **si propone il mantenimento della Società**.

2.2. CATANZARO SERVIZI S.P.A.

La Catanzaro Servizi S.p.A. è una società *in house* interamente partecipata dall'Ente che ne detiene il 100% delle quote. Il Comune di Catanzaro, con delibera ANAC n. 49 del 22.01.2020 (depositata il 5.02.2020), in ragione degli affidamenti in house in favore della Società, è stato iscritto all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 (c.d. "Codice dei Contratti Pubblici").

Secondo le disposizioni statutarie della Società, si legge all'art. 3 che l'oggetto sociale di quest'ultima è individuato nella *gestione dei servizi pubblici locali con particolare riguardo ai seguenti settori: - Manutenzione, riparazione e restauro fabbricati e locali; - Manutenzione del verde, compreso parchi, giardini, alberature, aiuole, parchi giochi, ecc.; -Manutenzioni strade; -Manutenzione rete idrica e fognaria; -Manutenzione impianti di illuminazione pubblica; -Manutenzione fossi, torrenti, canali, caditoie e tombini stradali; - Lavori di manovalanza – servizi vari e diversi; -Attività di monitoraggio e rendicontazione di programmi a finanziamento comunitario; -Progettazione connessa a programmi comunali a finanziamento comunitario o straordinario, nazionale e regionale; -Attività di rendicontazione e attività di assistenza tecnica agli uffici comunali nella fasi di progettazione, gestione e rendicontazione dei progetti finanziati con normative comunitarie, nazionali e regionali; 2 -Gestione pedaggi mercati, passi carrai, aree mercatali; -Attività di accertamento e/o di supporto all'accertamento per la liquidazione, riscossione, sia spontanea che coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali del Comune*

di Catanzaro e delle società da esso partecipate; -Gestione dei servizi cimiteriali..; -Gestione ed organizzazione di fiere e mostre mercato; -Gestione canili; -Manutenzione e gestione impianti sportivi; -Gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Catanzaro; -Gestione infrastrutture ed impianti connessi alla nautica da diporto; -Gestione servizi elettrici e pubblica illuminazione; - -Lettura contatori acqua e loro sostituzione; -Attività di supporto all'Ufficio Notifiche; -Attività di supporto al Settore Politiche Sociali; -Attività di supporto all'Ufficio Condono Edilizio; -Servizi di supporto alle biblioteche comunali; -Servizi di supporto e/o assistenza a teatri, musei e strutture similari gestiti direttamente o indirettamente dal Comune di Catanzaro; -Ogni altro servizio di supporto ai settori del Comune che per legge non siano riservati a particolari figure professionali; -Gestione parcheggi ed aree di sosta; -Servizio di rimozione, custodia, riconsegna automezzi; -Gestione e manutenzione di immobili ed aree dedicate o all'uopo individuate per lo svolgimento di attività espositive e/o fieristiche o ad altri eventi culturali legati alle arti figurative e musicali; -L'acquisto, la vendita, la locazione e la gestione di immobili di qualunque tipo e genere di proprietà e/o nella disponibilità del Comune di Catanzaro".

La Catanzaro Servizi S.p.A. riveste sicuramente una funzione "infungibile", considerato che pone in essere attività da inquadrarsi come "*servizio di interesse generale*" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016 e pertanto annoverabile, secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, lett. d), fra quelle Società che producono servizi strumentali a vantaggio dell'Ente.

Tuttavia, appare prioritario che l'Amministrazione comunale valuti la ridefinizione del *core business* aziendale, con l'obiettivo di garantire e di ampliare i margini operativi di redditività societaria.

È opportuno evidenziare come il D.lgs. 175/2016 esplicitamente consenta alle società *in house* di operare anche nei confronti di enti non affidanti, seppure entro una soglia (aliquota) percentualmente determinata (20%). Tutto ciò potrebbe incidere sulla crescita della dimensione orizzontale (fatturato) della Società con il perseguimento di consistenti economie di scala che - ad evidenza - corrisponderebbero a un progressivo accrescimento delle condizioni di efficienza nello svolgimento dei servizi pubblici locali e, in ultima analisi, di migliore impiego delle risorse pubbliche prelevate dalla collettività di riferimento: tanto che tale requisito, se da un lato potrebbe costituire un limite, dall'altro rappresenta il riconoscimento della possibilità di svolgere altre attività nei confronti di

soggetti terzi, seppur a precise condizioni, nonché un'ulteriore potenziale mezzo di produzione rivolto anche a finalità diverse rispetto ai compiti affidati dall'amministrazione principale.

Il richiamo alle economie di scala e al principio di efficienza pone l'attenzione sulla necessità che tale società, seppur per una quota residuale della sua attività, segua la logica efficientistica tipica di qualsiasi attività imprenditoriale volta al perseguimento di un fine lucrativo.

Pertanto, nel momento in cui si riconosce l'utilità dello strumento societario *in house*, se da un lato occorre valorizzarne le potenzialità al fine di conseguire il miglior risultato possibile, dall'altro il *modus operandi* della Società deve essere basato anche su una logica di profitto o, quantomeno, di remuneratività.

L'Ufficio, nella sua disamina, ha valutato anche la relazione sul governo societario predisposta dal collegio sindacale di cui si riporta un estratto:

"*in continuità con quanto evidenziato nella relazione di accompagno al bilancio chiuso al 31.12.2020, occorre rilevare che la società al 31.12.2021 ed alla data della stesura della presente relazione, continua a presentare una situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ed assistenziali, preoccupante. A questa rilevante esposizione debitoria si aggiunge la scarsa liquidità sui C/C societari e l'indisponibilità di linee di credito sia a breve che a medio e lungo termine, infatti le disponibilità liquide al 31.12.2021 sono diminuite rispetto al periodo precedente, ossia al 31.12.2020. Tuttavia l'attivo circolante al 31.12.2021 rispetto al 31.12.2020 è aumentato Come già evidenziato nella relazione al bilancio 2020 continua ad essere opportuna l'attuazione di una programmazione finanziaria a medio e lungo termine compatibile coni flussi di entrata generati dalla gestione corrente, per far fronte da un lato alle ripetute discrasie temporali tra i pagamenti, a volte improcrastinabili, e gli incassi e dall'altro per onerare gli impegni finanziari derivanti dalla forte esposizione debitoria e allo stesso tempo ridurre o addirittura azzerare gli oneri per la regolarizzazione dei versamenti delle imposte. Si precisa peraltro che a fronte della situazione debitoria evidenziata, come meglio esposto in bilancio, vanta un credito di circa 700.000,00 verso il Comune di Catanzaro per servizi resi e non fatturati*".

Per completezza espositiva, e ferme le criticità evidenziate, si riportano i dati indicati legislativamente per determinare se vi siano i parametri o meno per il mantenimento della partecipata come individuati nell'art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016 :

a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 TUSP;

b. ha un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori (n. 132 dipendenti > n. 1 Amministratore Unico);

c. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. ha avuto un fatturato medio nel triennio precedente come di seguito riportato:

- 2020 € 5.354.895,00;
- 2019 € 5.437.069,00;
- 2018 € 5.369.835,00;

mentre il fatturato medio per il 2021 è pari ad € 5.373.307,00, quindi superiore ad un milione di euro;

e. gestisce un servizio di interesse generale per cui non rileverebbe il dato delle perdite ai fini dell'applicabilità dei criteri di razionalizzazione, ma appare comunque opportuno richiamare l'attenzione su tale parametro in quanto, nel caso in esame, trattandosi di società *in house*, assume una connotazione diversa e una rilevanza più pregnante. La Catanzaro Servizi S.p.A. negli ultimi 5 anni ha riportato due risultati in perdita, peraltro consecutivi nel tempo, 2019 e 2020.

Peraltro, pur a voler ragionare in un'ottica scevra da rigidi concettualismi, e volendo imputare tale criticità alla crisi pandemica, è chiaro come quest'ultima situazione avrebbe, al più, potuto incidere sui risultati dell'esercizio 2020. Tuttavia, se alle perdite del 2020 si aggiungono quelle già prodottesi nell'esercizio 2019, ciò significa che le condizioni di squilibrio in cui quella determinata partecipata opera prescindono dalla crisi pandemica, sono ad essa preesistenti e risultano continue e persistenti.

La registrazione di perdite nei due esercizi, dunque, conserva, pur nella peculiarità del momento storico, la propria valenza di indice rivelatore di un'incapacità endemica della Società in house a reggere in condizioni di autonomo equilibrio, sebbene il legislatore, con l'introduzione del comma 6 bis all'art. 10 del D.L. 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021), ha consentito di neutralizzare gli effetti dell'eventuale risultato negativo del bilancio 2020 delle società partecipate sulle disposizioni che: - vietano il soccorso

finanziario dei soci nel caso le società abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio (c. 5 art. 14 TUSP); - obbligano ad accantonare fondi in capo agli stessi enti soci in caso di perdite delle partecipate (art. 21 TUSP).

Appare comunque doveroso segnalare come le delibere di assunzione o mantenimento di partecipazioni devono «*tenere conto (e, conseguentemente, dare atto nelle motivazioni) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa. È chiaro, infatti, che la scelta di assumere o mantenere partecipazioni presuppone, in capo all'ente pubblico, una prodromica valutazione di efficacia ed economicità, corollario del principio di buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Costituzione), oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall'introduzione dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. gli artt. 81, 97 e 119 Costituzione come novellati dalla legge n. 1 del 2012)*» (*ex multis* C. conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG che richiama sez. contr. Lombardia deliberazioni n. 263/2011/PRSE, n. 19/2012/PAR e n. 220/2012/PAR).

Il concetto di "sostenibilità finanziaria" non deve essere limitato all'iniziale apporto di capitale sociale, ma deve essere esaminato anche nell'ottica della gestione dell'organismo societario onde evitare che non solo quell'iniziale apporto di capitale da parte dell'Amministrazione venga eroso, ma addirittura conduca l'Amministrazione socia a "soccorrere" finanziariamente la propria società.

Con riferimento alla verifica dell'esistenza di un'adeguata motivazione sulla "sostenibilità finanziaria" in un'ottica dinamica (ossia, in una prospettiva della gestione della società stessa), invece, l'Ente deve compiere una ponderata verifica *ex ante* che lo porti ad escludere che ci siano le condizioni fattuali e/o giuridiche che possano far presupporre che l'andamento della società sarà quello di «*essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi*». Detto principio, in una valutazione *ex post*, si tradurrebbe in un accertamento da parte della medesima Sezione di controllo della violazione del c.d. divieto di soccorso finanziario che, appunto, preclude alle amministrazioni pubbliche il sovvenzionamento di società in perdita strutturale (*cfr* Corte dei conti, sez. contr. Lombardia/6/2017/VSG).

Da tale ultima valutazione, ne discende, quale logico corollario, che l'Amministrazione Comunale deve compiere puntuali verifiche, rivedere il ruolo e gli obiettivi della Società, al fine di potenziare la *mission* della medesima utilizzando lo strumento societario per il soddisfacimento di bisogni della collettività anche attraverso il miglioramento della redditività della stessa, allo scopo di garantire in via indiretta un maggior vantaggio, nel rispetto appunto dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità, logicità e adeguatezza a cui l'ente deve conformare le proprie scelte;

f. si ravvisa la necessità di contenere i costi di funzionamento essendosi riscontrato per l'anno 2021, sulla base del metodo indicato in premessa, un valore superiore alla media aritmetica percentuale rispetto agli ultimi 5 anni precedenti (0,98% > 0,93%);

g. non vi sono necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP, in relazione alle caratteristiche delle altre Società ed alla non sussistenza di affinità operative tra le stesse.

Da quanto sopra riportato si ritiene utile e imprescindibile per il Socio unico una riflessione attenta e ponderata sul ruolo e sulle funzioni della Società Catanzaro Servizi S.p.A., che non può giustificare soluzioni "*last minute*" e/o interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto erogate senza una prospettiva di economicità ed efficienza della gestione nel medio-lungo periodo e soprattutto che proietti la Società, nel rispetto del limite quantitativo inderogabile dell'80% del fatturato a favore del socio, ad acquisire, per il 20% ammesso dalla legge, una fetta del mercato proponendo delle attività, non destinata all'ente socio, ma realizzate a favore di terzi, che siano funzionali al miglioramento della gestione e all'ottimizzazione complessiva della produzione societaria.

A parere dello scrivente Ufficio, pur a fronte di parametri che richiederebbero l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione, ritenendo fermo il criterio di stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente e alle esigenze di interesse generale, **la soluzione più efficace appare il mantenimento della partecipata, ritenendo però necessaria l'adozione di specifiche misure che consentano di superare le criticità riscontrate, avviando una riorganizzazione societaria che preveda una gestione più razionale, efficiente e calibrata sulle effettive necessità da soddisfare per rendere più sostenibile il suo mantenimento.**

2.3. COMALCA Scrl

La società svolge l'attività di gestione del mercato agro-alimentare all'ingrosso di interesse regionale.

La sua compagine societaria è a prevalente capitale pubblico (socio di riferimento è la Camera di Commercio di Catanzaro, gli altri Soci istituzionali sono la Regione Calabria e il Comune di Catanzaro) con la presenza di imprenditori privati e rappresentanze di operatori commerciali.

La Comalca rientra certamente nella categoria delle società di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) D.lgs. 175/2016, in quanto l'istituzione e la gestione del centro agro-alimentare è servizio di interesse generale per lo sviluppo economico del territorio e delle imprese del settore ai sensi della L. 125/1959 e degli artt. 117 e 118 Cost.

Occorre però rilevare come la partecipazione dell'Ente Comunale sia assolutamente minoritaria, frazionata (19,66%) per cui la ridotta incidenza dell'Ente nell'assetto societario si riverbera sulla esigua possibilità di incidere sulle scelte strategiche della società, in particolare sotto il profilo della funzionalizzazione al soddisfacimento di interessi generali, nonché su un assai limitato potere di controllo.

È evidente come ove vi siano più soggetti (pubblici e privati) che partecipino ad una società, in cui le quote di detenzione sono, in percentuale, non rilevanti, le finalità proprie che un singolo ente può perseguire sono fortemente condizionate da fattori non dipendenti dall'Ente in sé e non possono essere quindi pienamente rispondenti alle logiche istituzionali di quell'Ente.

Inoltre se si parte da un dato inconfutabile quale appunto il contenuto dell'art 16.1 dello statuto societario nel quale è espressamente previsto che "*Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione*," si vedrà come il "peso" del Comune di Catanzaro non è tale da consentire di esercitare alcun ruolo nella *governance* della società, nella quale peraltro non è previsto, statutariamente, che un rappresentante del Comune di Catanzaro possa sedere al tavolo del C.d.A. della Comalca.

Pertanto se, in astratto, appare difficile giustificare il mantenimento di quote societarie pulviscolari, in quanto non consentono un controllo sulla partecipata da parte dell'Ente, non avere neanche un ruolo in seno al Consiglio di Amministrazione appare ancor meno coerente con una valutazione di strategicità della partecipazione, riducendosi al rango di mero investimento in capitale di rischio.

Il combinato disposto degli artt. 4 c. 1, 2 c. 1 lett. a), c. 1 lett. h) del D.Lgs. n. 175/2016 riassume il concetto per cui la decisione di conservare e/o mantenere una partecipazione societaria è riconducibile ad una chiara valutazione politico/strategico collegata agli indirizzi dell'Amministrazione con riguardo ai bisogni della collettività di riferimento che spetta ad essa identificare, proprio in forza del suo *"ruolo centrale di interprete primario dei bisogni della collettività locale"* (cfr. CdS Sez. V n. 578 del 23.01.2019)

Il Legislatore ammette che la p.a. organizzi i servizi attraverso società anche laddove abbia una partecipazione minoritaria (art. 4 c.1 TUSP) o nella quale vi sia la presenza del privato (art. 17 TUSP), però è di palese evidenza come il Comune di Catanzaro non possa, in nessun modo, allo stato attuale, influire sulla vita della partecipata, proprio per l'entità percentuale ridotta della sua partecipazione.

E tale particolare modestia della partecipazione rispecchia una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa, che potrebbe essere, di fatto, compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscano a bilanciare tale debolezza.

Ciò diviene alquanto difficile ove, per fronteggiare tale debolezza, non si prevedano strumenti negoziali, tra gli enti pubblici anch'essi partecipanti, che consentano alle p.a. di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva, ed in definitiva, di assicurare un controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata.

Ma non risulta che vi siano, allo stato, elementi finalizzati a garantire, secondo le modalità suindicate, un controllo congiunto dei vari Enti pubblici sulla detta società, sì da indirizzarne – in forma stavolta collettiva – l'azione verso il conseguimento degli scopi istituzionali degli stessi Enti pubblici e quindi *in primis* dell'ente comunale.

Tale assunto sebbene rafforzerebbe il convincimento che detta partecipazione sia così poco significativa al punto da non legittimare il mantenimento della quota, non pone l'accento su una circostanza di preminente rilievo quale quella per cui si tratti di una partecipazione in una società che svolge un'attività strettamente funzionale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico socio.

Pertanto la "via maestra" non può essere quella dell'alienazione *tout court*, ma sarebbe invece ottimale, delineare pattuizioni anche temporanee, atteso che l'art. 20 del decreto legislativo (non a caso rubricato *"razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*) impone che le P.A. provvedano annualmente ad eseguire un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, risultando un tempo ragionevole

per verificare se un tale "correttivo" possa essere più rispondente all'attuazione delle finalità dell'Ente, oppure, proporre un adeguamento delle previsioni statutarie, effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di *governance* e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica, in particolare con riferimento all'organo amministrativo, essendo attualmente delineato dall'art. 18 un Consiglio di Amministrazione in cui " *Ove l'organo amministrativo sia costituito da consiglio di amministrazione, di esso faranno parte di diritto tre rappresentanti nominati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro, o da altro organismo nel quale questa dovesse eventualmente confluire. Gli altri membri saranno nominati dall'Assemblea dei soci...* ", intervento che potrebbe essere considerato una misura "opportunistica", attesa la sua intrinseca idoneità a creare le circostanze affinché la partecipazione dell'Ente possa essere mantenuta trattandosi di criticità assolutamente "sanabili" o, ancora, considerato che la Comalca è partecipata da diversi soggetti pubblici, che però non hanno alcun vincolo di operare in maniera congiunta, perfezionare, tra i principali soci della Comalca, uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni, favorendo il coordinamento tra loro per il più efficace perseguimento degli obiettivi societari, pur senza "obblighi" nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari, nella consapevolezza che i soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto.

Tali misure rappresentano quello spiraglio percorribile affinché tale partecipazione minima possa superare il vaglio della necessaria rispondenza a criteri di convenienza economica dell'investimento di risorse pubbliche e a quello del buon andamento dell'agire amministrativo, potendo, in tal modo, l'Ente, attraverso l'attuazione di tali accorgimenti, acquisire quel *modus operandi* che gli consenta di influenzare le decisioni relative alla gestione della società partecipata.

Per ciò che attiene ai criteri individuati dall'art. 20, c. 2, D. Lgs. 175/2016 si rileva:

a. la società rientra nelle categorie di cui all'art. 4 TUSP, per i motivi esposti;

b. ha un numero di dipendenti inferiore al numero di amministratori (n. 4< n. 5), per i quali è previsto un compenso annuo. Si sottolinea come tale fattore sia in aperto contrasto con l'assunto legislativo di eliminare le cd. "scatole vuote" e ridurre i costi legati, di frequente, a scelte più politiche che di carattere organizzativo-gestionale. Tale dato rappresenta un ulteriore elemento da ponderare nella valutazione conclusiva. Seppur, d'altro canto, si deve prendere atto che l'Ente non ha la forza, in termini di quota percentuale, per avviare un intervento di razionalizzazione;

c. non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. ha avuto un fatturato medio nel triennio precedente come di seguito riportato:

- 2020 € 2.292.938,00;
- 2019 € 1.868.957,00;
- 2018 € 1.400.599,00.

mentre per il 2021 il fatturato medio è pari ad € 2.140.802,00, quindi superiore ad un milione di euro;

e. negli ultimi 5 anni non ha riportato alcun risultato di esercizio negativo;

f. in merito al contenimento dei costi di funzionamento, si ritiene che l'esiguità della partecipazione di per sé non possa determinare l'adozione di un provvedimento di contenimento dei costi, che comunque sarebbe necessario considerato che, da riscontro effettuato, il rapporto per l'anno 2021, rispetto agli ultimi 5 anni precedenti, è 0,98% >0,86%;

g. non vi sono necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP, in relazione alle caratteristiche delle altre Società ed alla non sussistenza di affinità operative tra le stesse.

La soluzione più efficace e comunque necessaria vista la partecipazione minima dell'ente nell'assetto societario, proprio in quanto non si riscontrano, nell'analisi dei dati forniti, dei difetti strutturali che impongano l'adozione di scelte che inducano, irrimediabilmente, l'Amministrazione ad assumere provvedimenti finalizzati alla dismissione, si ritiene utile **l'attuazione delle misure suindicate (pattuizioni anche temporanee/modifica delle disposizioni statutarie/accordo di consultazione).**

2.4. SACAL -SOCIETA' AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A

La società ha per scopo lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture dello scalo aeroportuale di Lamezia Terme e dei relativi servizi.

Il capitale sociale è di prevalente proprietà pubblica, sebbene vi sia la presenza di soggetti privati.

L'aeroporto internazionale di Lamezia è il più rilevante scalo della Calabria nonché uno dei più importanti dell'Italia meridionale, ed è la più importante struttura regionale logistica allocata sul territorio della provincia di Catanzaro, ma l'utilità della partecipazione si deve riflettere anche sulla diretta possibilità di partecipare alle decisioni circa l'assetto del trasporto pubblico aereo, contribuendo alla definizione dei servizi erogati.

Per ciò che riguarda la Sacal (di seguito per brevità) si deve fare un discorso per certi versi analogo a quello della Comalca, nelle sue linee generali, ma affrontando alcune peculiarità di rilievo, dettate, in tal caso, dai contenuti ricavabili dalla lettura dello Statuto societario il quale all'art. 18.4 prevede testualmente "*in caso di consiglio di amministrazione composto da 5 membri...2 membri saranno nominati direttamente come segue: uno dal Socio Comune di Lamezia Terme, uno dal socio Regione Calabria ed un membro sarà designato a rotazione dagli altri soci pubblici*"*(rectius:* anche il Comune di Catanzaro, potrebbe, ove si mantenesse la scelta odierna di una governance a 5 membri, nominare, nel *turn over* delle rotazioni, un suo rappresentante) .

La società possiede i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 comma 1 TUSP: la partecipazione, anche se minoritaria, consente, in linea teorica, per i motivi che si preciseranno in seguito, di essere presenti, in una società gestore di servizio di interesse pubblico ritenuto utile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente connesse alla mobilità ed al collegamento dei territori a fini di pubblica utilità e per lo sviluppo del territorio, per le quali le norme escludono l'assoggettabilità al criterio di cui all'art. 20 comma 2 lett. e) TUSP.

La detenzione della partecipazione non contrasta neppure con le previsioni di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo decreto in quanto il mercato locale fa constatare l'esclusività della società rispetto a potenziali concorrenti, data l'assenza di altre compagini similari e partecipate che svolgano le medesime funzioni in ambito comunale, comprensoriale e sovracomunale ovvero in ambiti territoriali ottimali.

La valutazione rispetto al mantenimento di detta Società va effettuata quindi mediante un'interpretazione sistemica dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 con l'art. 4 e con l'art. 2 del medesimo decreto.

In particolare, l'art. 4, comma 2 consente la partecipazione in enti che svolgono la produzione di servizi di interesse generale, l'art. 2 alla lettera h) definisce *"servizi di interesse generale "* le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale

Quand'anche sia una partecipazione senza dubbio strategica, che consente di prescindere dal requisito di redditività, tipico delle società speculative, appare doveroso rilevare come il Comune di Catanzaro partecipi a detta società con una percentuale del 3,24% del capitale sociale e senza conferire alla stessa alcun specifico servizio, come si evince dalle schede allegate.

Dalla comparazione dei due anni (2020 e 2021) si riscontra una riduzione della quota di partecipazione dell'Ente la cui motivazione è riconducibile al fatto che nel corso del 2021, la società, così come accaduto per tutte quelle che gestiscono attività aeroportuali in Italia e non solo, ha risentito della forte riduzione di mobilità di persone e merci, a causa della pandemia da Covid-19 che ha causato una crisi di liquidità che ha rischiato di mettere a repentaglio la sopravvivenza della società medesima.

Al fine di salvaguardare il patrimonio, i soci hanno stabilito, a luglio del 2021, di deliberare un aumento di capitale sociale al quale il Comune di Catanzaro non ha ritenuto di sottoscrivere.

Al riguardo, appare fondamentale una riflessione: per una p.a. rileva non solo "se" una società di diritto privato eserciti un'attività economica che, determini l'opportunità di partecipare al suo capitale, ma anche "come" questa attività viene svolta, e, dunque, quale influenza sulla stessa è possibile esercitare, per assicurarne la coerenza con finalità di interesse pubblico e le modalità con cui quest'ultima può far ascoltare le proprie prerogative di azionista ed indirizzarne e coordinarne l'attività, realizzando una reale

ingerenza nel conseguimento del c.d. fine pubblico di impresa in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, derivanti dalla contemporanea presenza, nel tessuto societario, di soggetti giuridicamente diversi e portatori di interessi ontologicamente differenti.

In tale contesto descrittivo della posizione della Sacal rispetto al Comune di Catanzaro, occorre focalizzare il criterio distintivo non solo sul potere concreto di direzione, ma anche sull'entità della percentuale di quote "in mano pubblica".

L'esigua partecipazione societaria, 3,24%, ed il fatto che la società non svolga attività per il Comune di Catanzaro e/o comunque strettamente e direttamente ricadenti sul territorio comunale, perseguendo "*le finalità istituzionali di altri enti pubblici partecipanti al suo capitale*", comporta che "*la partecipazione dell'Ente socio non investito* - Comune di Catanzaro - *dal perseguimento di scopi istituzionali propri, si risolve in un mero sostegno finanziario a un'attività di impresa e, dunque, in una mera partecipazione di investimento valutata, come detto, con disfavore dal legislatore nazionale*" (cfr. Tar Lombardia n. 48/2020, Consiglio di Stato, n. 4688/2016)

Tale assunto è condiviso anche dalla Corte dei conti, sez. Autonomie, Delib. 13/SEZAUT/2018/FRG del 28/06/2018, per cui: "*Difficilmente giustificabili, per le amministrazioni aderenti in misura minima, sarebbero le ragioni – evidentemente da dimostrare con adeguate motivazioni, stante l'assenza di qualsivoglia possibilità di incidenza sulla governance della società da parte delle amministrazioni partecipanti – a sostegno della partecipazione societaria come strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali* ".

La partecipazione quantitativamente minima potrebbe essere un elemento condizionante nella scelta da operare circa una possibile operazione di razionalizzazione, in quanto, in linea di principio, inidonea a consentire al Comune di Catanzaro di incidere sulle scelte strategiche della società partecipata, ma il terreno di analisi, qui, deve ancorarsi a quanto previsto statutariamente al predetto art. 18.4, nonché al rilevante interesse pubblico generale derivante dalla partecipazione in Sacal, per cui, nel caso di specie, potrebbe egualmente configurarsi il controllo pubblico allorché divengano determinanti le intese, assumendo una valenza decisiva l'introduzione di quei patti finalizzati a disciplinare ed influire sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale o la previsione, negli atti societari, di un organo speciale, per esprimere la volontà unitaria dei soci pubblici.

In attuazione dei criteri previsti dall'art. 20 c. 2 TUSP si delinea il seguente quadro:

a. la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui all'articolo 4 TUSP;

b. la società non è priva di dipendenti ed il numero di amministratori è nettamente inferiore a quello dei dipendenti (n. 157 dipendenti > n. 5 componenti consiglio di Amministrazione);

c. la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d. ha avuto un fatturato medio nel triennio precedente come di seguito riportato:

- 2020 € 12.897.606,00;
- 2019 € 35.687.048,00;
- 2018 € 32.833.180,00.

mentre per il 2021 il fatturato medio è pari ad € 20.633.513,00, quindi superiore ad un milione di euro;

e. negli ultimi 5 anni ha riportato due risultati di esercizio negativo nel 2020 e nel 2021, ma appare doveroso rilevare come tali anni riflettano la contrazione della mobilità di persone e merci dovute alla pandemia da Covid-19;

f. in merito al contenimento dei costi di funzionamento, si ritiene che l'esiguità della partecipazione di per sé non possa determinare l'adozione di un provvedimento di contenimento dei costi, sebbene si rileva come, da riscontro effettuato, il rapporto per l'anno 2021 rispetto agli ultimi 5 anni precedenti è 1,09 % <1,13%;

g. non vi sono necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP, in relazione alle caratteristiche delle altre Società ed alla non sussistenza di affinità operative tra le stesse.

Alla luce di quanto sopra la soluzione più efficace, soprattutto in quanto rispondente alle finalità istituzionali che l'Ente intende perseguire attraverso la propria presenza nell'organigramma societario, è **l'adozione delle misure suindicate quali appunto la predisposizione di patti parasociali o la previsione, negli atti societari, di un organo speciale, per esprimere la volontà unitaria dei soci pubblici, la cui attuazione consentirebbe di superare la rilevata criticità della modestia della partecipazione al capitale.**

2.5. FONDAZIONE POLITEAMA

In un'ottica di migliore conoscibilità delle situazioni in corso, un esauriente quadro ricognitorio deve ricomprendere, per i motivi esposti in precedenza, anche quelle partecipazioni costituite in forma giuridica diversa dalla Società, come appunto le fondazioni.

Peraltro, tra gli organismi a controllo pubblico, rientrano le fondazioni, in quanto l'ente che conferisce un patrimonio di proprietà pubblica destinato al perseguimento di interessi collettivi ha interesse ad esercitare il controllo sulla fondazione, anche per giustificarne l'esistenza.

Inoltre, le fondazioni sono state incluse nel perimetro del bilancio consolidato degli enti territoriali, a seguito delle modifiche al principio contabile apportate dal D.M. 11 agosto 2017.

La Fondazione Politeama, costituita dal Comune di Catanzaro, è un ente avente personalità giuridica di diritto privato, che non persegue scopi di lucro (art. 2.1 Statuto), ma è stata costituita per fini culturali (arti musicali e figurative).

Gli altri Enti che hanno aderito alla Fondazione sono la Regione Calabria e la Provincia di Catanzaro.

Il Sindaco del Comune di Catanzaro è presidente, di diritto, della Fondazione ed ha il potere di nominare due dei cinque componenti il Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha, negli ultimi 5 anni, sempre chiuso il bilancio con un disavanzo di esercizio ed il Comune di Catanzaro interveniva stanziando un incremento del fondo di dotazione.

Per maggior facilità di comprensione ed al fine di dare una visione unitaria e complessiva si riportano di seguito i dati numerici estrapolati dai bilanci depositati dalla Fondazione Politeama:

1) anno 2021 chiusura bilancio con un disavanzo d'esercizio pari ad € 315.096,00 che a seguito di incremento fondo di dotazione – contributo 2021- da parte del Comune di Catanzaro pari ad € 300.000,00, determina un disavanzo netto di € 15.096,00, rettificato, a copertura con fondo di dotazione.
2) anno 2020 chiusura bilancio con un disavanzo d'esercizio € 308.180,00 che a seguito di incremento fondo di dotazione – contributo 2019 - da parte del Comune di Catanzaro pari ad € 400.000,00, determina un avanzo netto di € 91.820,00

3) anno 2019 chiusura bilancio con un disavanzo d'esercizio € 435.213,00 che a seguito di incremento fondo di dotazione – contributo 2019 - da parte del Comune di Catanzaro pari ad € 400.000,00, determina un disavanzo netto di € 35.213,00.
4) anno 2018 chiusura bilancio con un disavanzo d'esercizio € 399.031,00 che a seguito di incremento fondo di dotazione – contributo 2018 - da parte del Comune di Catanzaro pari ad € 400.000,00, determina un avanzo netto di € 969,00.
5) anno 2017 chiusura bilancio con un disavanzo d'esercizio € 490.006,00 che a seguito di incremento fondo di dotazione – contributo 2015 - da parte del Comune di Catanzaro pari ad € 400.000,00, determina un disavanzo netto di € 90.006,00.

Il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti (5 componenti del Consiglio di Amministrazione a fronte di un numero medio di dipendenti pari a 4,23). Tale informazione non riveste il carattere di assoluta censura in quanto i membri dell'organo amministrativo sono senza diritto al compenso e ciò acquisisce rilievo prioritario rispetto al criterio normativo considerato che l'ottica dispositiva è quella di razionalizzazione della spesa.

Dalla lettura dello statuto della Fondazione l'articolo 2 al punto 2 prevede che *"la Fondazione può svolgere, nell'ambito ed in conformità degli scopi istituzionali*, ogni *attività consentita dalla legge, ivi comprese quelle commerciali ed accessorie. In particolare può gestire ogni attività o evento che abbia come obiettivo la valorizzazione del tessuto socio economico della città e dell'intera Regione, quali eventi fieristici, espositivi e congressuali"* ed al fine di agevolare tali iniziative il Comune di Catanzaro (con deliberazione consiliare n. 120 del 30.09.2020 e successivamente, a conferma di tale volontà, con deliberazione n. 154 del 22.12.2020) ha affidato la gestione dell'area Polifunzionale "Magna Grecia", sita nel Quartiere Lido, alla Fondazione Politeama – Città di Catanzaro, area nella quale *"potranno essere realizzati eventi musicali, di spettacolo, fieristici, espositivi e congressuali, specificando che le manifestazioni ed eventi espositivi e fieristici (Fiere generali, fiere specializzate, mostre mercato ecc.) - con esclusione quindi delle fiere locali e di Quartiere, riservate ad operatori del commercio su aree pubbliche e disciplinate dal relativo regolamento comunale – organizzati da soggetti pubblici e privati nel territorio della Città di Catanzaro, potranno realizzarsi esclusivamente nella citata area"*

E' evidente che, quando nel territorio di riferimento di un ente locale opera una fondazione che svolge attività indubbiamente fondamentali ed essenziali per la loro tipologia e natura, e pertanto di utilità per la comunità cittadina, come espressamente individuate nell'art. 2 dello Statuto, la pubblica amministrazione locale non potrà trascurare di avere rapporti con la stessa, soprattutto se la costituzione della fondazione è stata promossa dalla medesima amministrazione proprio per soddisfare esigenze di interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 175/2016), intese quali sviluppo economico, turistico, culturale e sociale del proprio territorio, e, di conseguenza, finalizzate al raggiungimento di obiettivi strategici dell'Ente.

Gli enti locali, infatti, a norma dell'art. 3 del D.lgs. n. 267/2000, rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

Al comune, in particolare, ai sensi dell'art. 13 c. 1 del D.lgs. n. 267/2000, spettano *"tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico"*.

Il Comune può perseguire le suddette funzioni sia provvedendo direttamente all'erogazione dei servizi a tal fine necessari, sia ricorrendo a soggetti terzi, pubblici o privati, che provvedono, in luogo del comune, alla realizzazione di tali finalità.

Qualora il fine istituzionale dell'ente sia realizzato attraverso il ricorso a soggetti terzi, si ammette che il Comune, al di fuori di un'ottica sinallagmatica, possa attribuire contributi o sovvenzioni a tali soggetti, purché l'attribuzione sia necessaria per il conseguimento dei fini dell'ente, siano rispettate le regole, sia contabili che procedurali, necessarie a garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e si escluda che l'attribuzione patrimoniale possa essere utilizzata per ripianare le perdite del soggetto beneficiario.

Tanto che nello Statuto del Politeama, all'art. 3.7, rubricato "*Concorso alla Fondazione*" si legge "*I soggetti pubblici e/o privati che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale e al finanziamento della gestione definiscono il loro rapporto con specifica dichiarazione o atto deliberativo con cui si obbligano a versare per almeno tre anni dalla loro adesione una somma costante. Gli Enti territoriali si impegnano, altresì, a contribuire alle spese della Fondazione in misura non inferiore al contributo annuale eventualmente versato dallo Stato*".

La previsione di tale partecipazione in termini economici non rappresenta però una "condizione obbligatoria per consentire" che l'ente locale debba, *de plano*, accollarsi l'onere di partecipare, annualmente, ed in maniera esclusiva, alle spese della Fondazione.

"Se è pienamente legittimo per l'ente pubblico sia erogare corrispettivi per i servizi ricevuti che erogare contributi, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico, è assolutamente illegittimo un accollo delle perdite, anche sotto forma di generico contributo annuale" (Corte dei Conti Sez. Controllo Piemonte del. n. 133/2018).

A ben vedere infatti la fondazione costituisce, sul piano strutturale, un'istituzione di diritto privato originata da un atto unilaterale con il quale il fondatore si spoglia di (un complesso di) beni imprimendo al patrimonio trasferito uno scopo, non lucrativo, e definisce le modalità organizzative per raggiungerlo.

L'*"autosufficienza"* patrimoniale rispetto al soddisfacimento dello scopo prescelto, ovvero, in termini economico-contabili, la capacità di agire economicamente garantendo, sullabase del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell'attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi, declinata nei termini di "adeguatezza", rappresenta il presupposto dell'esistenza stessa della fondazione, deve nascere con un patrimonio sufficiente al suo scopo e le perdite devono essere assorbite dal suo patrimonio.

Ne deriva quindi che la fondazione è un ente incentrato sul patrimonio e non sull'apporto di capitali da parte dei soggetti partecipanti, seppur nella consapevolezza che, nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra p.a. e fondazioni che svolgono la loro attività sul territorio di riferimento degli enti locali, sussista la concreta possibilità di erogare contributi, a determinate condizioni, finalizzati alla conservazione o all'incremento del patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale della fondazione, in quanto in tali tipologie di fondazione il sostegno economico assume valenza fisiologica, non essendo il settore culturale in grado di produrre, *in toto*, utili con i quali finanziarsi.

Ciò però non determina che l'ente locale debba procedere al sistematico o anche all'occasionale ripiano delle perdite di una fondazione, proprio in quanto, nel paradigma normativo di riferimento, alle perdite deve essere in grado di far fronte lo stesso ente fondazionale con il proprio patrimonio, a pena di estinzione o trasformazione (cfr. Sez. reg. controllo Abruzzo n. 5/2017; Sez. reg. controllo Piemonte n. 201/2017; Sez. reg. controllo Lombardia n. 162/2018).

E' pur vero che tra i compiti demandati all'Ente comunale vi è la cura concreta di interessi riconducibili alla collettività, a cui devono corrispondere i servizi da rendere ai cittadini e sebbene tali servizi, ove affidati a soggetti esterni all'apparato amministrativo vero e proprio (ergo, nel caso in esame, a fondazioni), comportino per il medesimo ente locale interessato l'impegno a sostenere specifiche spese, anche attinenti all'ordinaria gestione, purché finalizzate allo svolgimento di quel dato servizio, direttamente riconducibile agli interessi della comunità insediata nel territorio sul quale insiste l'ente locale, ma tali contributi debbono, comunque, rispondere a corretti e precisi parametri gestionali.

Anche perché non si può tralasciare che, stante la natura pubblica delle risorse erogate, a suo tempo, per la costituzione del patrimonio della fondazione e, ora, per gli ulteriori contributi a destinazione specifica, gli organi dell'ente locale sono tenuti ad accertare la corretta gestione di tali contributi da parte della Fondazione, a monitorare che le risorse finanziarie dell'ente locale non siano utilizzate per attività estranee od ultronee all'ente medesimo, eludendo così specifici vincoli funzionali di destinazione di spesa pubblica e, nel caso in esame, a verificare anche le cause della formazione di costanti perdite in bilancio e ponendo in essere ogni azione utile ad evitare il reiterarsi di tale situazione deficitaria e, quindi, il conseguente e necessario intervento "di sostegno" dato dall'Ente.

Sarebbe quindi auspicabile, stante il ruolo assolutamente "sociale" della Fondazione Politeama, in perfetta aderenza con i fini istituzionali perseguiti dalla p.a., che il rapporto finanziario fra la pubblica amministrazione locale e la fondazione, quale strumento gestionale prescelto per l'esercizio di funzioni pubbliche, venisse regolamentato e determinato, in via preventiva, da una specifica convenzione in relazione ai costi stimati risultanti da un piano finanziario che necessariamente dovrà essere adottato al fine di verificarne la sostenibilità da parte della fondazione, sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati.

Ipotizzare che il finanziamento pubblico di una fondazione avvenga all'interno di una cornice convenzionale non inciderebbe sicuramente sull'autonomia riconosciuta alla Fondazione che attiene alla fase attiva dell'esercizio delle funzioni affidate alla stessa ed al contempo consentirebbe un controllo volto a valutare la rispondenza dell'operato alla legge o alla convenienza amministrativa o a regole tecniche di varia natura, oltre ad assicurare la necessaria trasparenza, da parte dell'ente pubblico, e l'esigenza di corretta gestione

(attraverso idonea programmazione) per l'ente beneficiario ed un'adeguata rendicontazione dell'attività svolta che consenta di accertare che le risorse attribuite sono state effettivamente utilizzate per gli scopi previsti.

Solo la presenza di un perimetro convenzionale (con previsione, cioè, delle risorse necessarie ad integrare il capitale di dotazione o a compensare la gestione di un servizio) permette di mantenere il contributo pubblico all'interno della sua corretta qualifica formale (*id est*, di sovvenzione di attività culturali di interesse pubblico).

Alla luce di quanto esposto la soluzione, in un'ottica di bilanciamento degli interessi in gioco che propenda, a fronte dei costi sostenuti dall'Ente, per il vantaggio prodotto in favore della collettività dall'attività posta in essere dalla Fondazione, **sarebbe di prevedere una specifica regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione e la Fondazione, ad esempio individuando, in via preventiva, le spese che la Fondazione dovrà affrontare ed "impegnare" l'Ente per un importo che abbia il valore, monetario e sostanziale, di un "contributo", così come previsto statutariamente, non tralasciando, peraltro, che nello Statuto il riferimento è agli "enti territoriali" e che i soci che partecipano alla Fondazione sono, unitamente al Comune di Catanzaro, la Regione Calabria e la Provincia di Catanzaro.**

L'Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Marzia Milano

Il Dirigente
Dott. Paolo Macrina

COMUNE DI CATANZARO - SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 58148 del 10/05/2023

COMUNE DI CATANZARO

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 43/2023 DEL 10.05.2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE PER L'ANNO 2021 (art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175).
Proposta n. 22980

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 9:00 si è riunito, presso gli uffici comunali, il Collegio dei Revisori del Comune di Catanzaro nelle persone della Dott.ssa Caterina Caputo, Presidente, della Dott.ssa Floridia Anna Avolio e del Dott. Salvatore Cavallaro, componenti, allo scopo di esprimere il parere, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del TUEL in merito alla proposta di deliberazione in oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale.

Tanto premesso, il Collegio dei Revisori

Vista

la proposta di deliberazione pervenuta dal Settore competente dell'Ente avente ad oggetto la revisione periodica delle partecipate pubbliche per l'anno 2021;

rilevato che

- il Testo Unico delle Società Partecipate, dispone che l'Ente effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti per come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione con il duplice obbiettivo di ridurre i costi ed il numero delle società partecipate sulla base di un'accurata analisi di esse;
- l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;

tenuto conto

- della relazione tecnica predisposta dagli uffici competenti a supporto della revisione periodica delle partecipate pubbliche e delle relative schede di rilevazione;
- che le partecipazioni dirette detenute dal Comune di Catanzaro sono le seguenti:
  1) Catanzaro Servizi S.p.A. partecipata al 100%;
  2) A.M.C. S.p.A. partecipata al 100%;
  3) Comalca scrl partecipata al 19,66%;

4) Sa.Cal. S.p.A. partecipata al 3,24%;
5) Fondazione Politeama.

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base delle linee guida predisposte congiuntamente dal Mef e dalla Corte dei Conti;
- dall'esito della ricognizione effettuata, per come risulta dall'allegato "A", ed esaminate le singole partecipazioni detenute dell'Ente per come meglio specificate nelle apposite schede, il Collegio, dopo un'attenta analisi, concorda con le motivazioni espresse nella proposta di cui in oggetto, che in sintesi prevede:
- il mantenimento senza interventi per la A.M.C. S.p.A. che eroga un servizio essenziale e primario per il territorio (trasporto pubblico terrestre);
- il mantenimento della Catanzaro Servizi S.p.A. che fornisce servizi diversi al Comune, ravvisando la necessità di impegnare la società ad adottare, con tempestività, specifiche misure che consentano di superare le criticità riscontrate;
- con riferimento alle partecipazioni detenute in Comalca Scrl e Sa.Cal. S.p.A., considerando la loro importanza socio-economica, condivide quanto indicato nella proposta di mantenerle senza interventi;
- con riferimento alla Fondazione Politeama, considerato il significativo impatto per le attività da essa svolte sotto il profilo culturale, quindi di interesse generale per il territorio, condivide quanto proposto.

Pertanto,

esprime parere favorevole

sulla proposta, raccomandando l'Ente a vigilare costantemente sul mantenimento degli equilibri di bilancio di ciascuna partecipata, allo scopo di escludere il verificarsi di rischi imprevisti sul proprio bilancio.

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Caterina Caputo	Presidente	Caterina Caputo
Dott.ssa Floridia Anna Avolio	Componente	Floridia Anna Avolio
Dott. Salvatore Cavallaro	Componente	Salvatore Cavallaro

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 29/05/2023

SEGRETARIO
DOTT. Vincenzina Sica
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Ufficio Protocollo- Albo Pretorio

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Oggetto: : Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 TUSP – Anno 2021

Il presente Atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Dal 29/05/2023 Al 13/06/2023

CATANZARO, li 14/06/2023

f.to il Responsabile dell'Albo Pretorio
SIMONA PROVENZANO

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)